

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – FLUMERI (AV)

Tel.: 0825/443227 - Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it - Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

A garanzia del rimborso di finanziamenti, la banca può accettare effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante) o anche solo di un terzo.

Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati "in bianco" ovvero con scadenza "a vista".

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per gli effetti cambiari: il costo dei bolli (o foglietti bollati) secondo la normativa vigente.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Non è consentito il recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri, snc – 83040 – Flumeri) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della

Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Avallante	Il soggetto, diverso dall'emittente, che, sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
Cambiale "in bianco"	La cambiale, firmata all'atto del rilascio, ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore.
Cambiale con scadenza "a vista"	La cambiale che scade nel momento della presentazione, che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall'emissione) o di quello diverso espressamente stabilito.
Protesto	Atto redatto da pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalla Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.